R. ACCADEMIA DEI LINCEI

COMITATO SCIENTIFICO PER L'ALIMENTAZIONE

Sede del Comitato: Ufficio Invenzioni e Ricerche — Roma, Via Palermo 36

PUBBLICAZIONI

A. PIROCCHI

PROPOSTA DI NUOVE NORME

PER

DISCIPLINARE LA MACELLAZIONE DEI GIOVANI BOVINI

ROMA

TIPOGRAFIA DELLA R. ACCADEMIA DEI LINCEI

PROPRIETÀ DEL DOTT. PIO BEFANI

1918

R. ACCADEMIA DEI LINCEI

COMITATO SCIENTIFICO PER L'ALIMENTAZIONE

Sede del Comitato: Ufficio invenzioni e ricerche — Roma, Via Palermo 36

24 giugno 1918.

Proposta di nuove norme per disciplinare la macellazione dei giovani bovini.

A. PIROCCHI

Nell'ultima riunione di questo Comitato, io parlai, incidentalmente, intorno all'argomento della ricostituzione del patrimonio zootecnico e, nella occasione, dimostrai la necessità di nuove norme per la macellazione dei giovani bovini in sostituzione di quelle emanate del Governo all'inizio della guerra.

L'on. Presidente, in considerazione dell'importanza dell'argomento per la economia nazionale, anche nei riguardi della pubblica alimentazione, propose che l'argomento stesso fosse discusso prossimamente, dopo aver distribuito la seguente relazione, che io ho avuto l'incarico di redigere.

* * *

Il Ministero di agricoltura, nel lodevole intento di spingere gli agricoltori ad allevare e, quindi, di facilitare la ricostituzione di quella parte del patrimonio bovino consumata in più durante la guerra, emanò i decreti del 22 aprile 1915, n. 497, del 2 maggio 1915, n. 566, e del 28 settembre 1916, n. 1840: i primi due riguardano il divieto di macellazione dei vitelli di peso vivo inferiore a Kg. 200 e a Kg. 120, a seconda delle località; il terzo reca norme per disciplinare la macellazione delle vacche e delle giovenche gestanti e dei vitelli.

È indiscutibile il grande vantaggio verificatosi ovunque in seguito al divieto di macellazione delle bovine gestanti. Sicuro profitto si è pure ottenuto dalle limitazioni della macellazione dei vitelli, specialmente nelle provincie del Centro e del Mezzogiorno. Ma contro questi decreti — per la parte riguardante i vitelli — mossero lamenti gli agricoltori di quelle pro-

vincie nelle quali l'industria zootecnica è specializzata nella produzione del latte.

La Società agraria di Lombardia, raccogliendo questi lamenti, invitò le Cattedre ambulanti di agricoltura e le Associazioni zootecniche della regione ad esporre il loro pensiero e a formulare le loro proposte al riguardo; proposte, che furono riassunte dal Presidente del Comizio agrario di Milano alla assemblea tenuta da detta Società il 14 aprile 1917, venendo alla unanime deliberazione che « si abolisca ogni disposizione restrittiva per la macellazione dei bovini, salvo quella portata dal regolamento generale sanitario ». La Giunta provinciale dei consumi di Milano, nella riunione del 26 aprile 1917, interessò nello stesso senso il Commissariato generale dei consumi in Roma. Il 31 maggio 1917 vi fu, a Milano, una riunione degli enti agrari di Lombardia, con l'intervento dell'on. Canepa, al quale si fecero conoscere i desiderata degli agricoltori della regione. Devo pure ricordare che l'« Associazione fra commercianti, esercenti e industriali » — presieduta dall'on. Candiani — incaricò una speciale Commissione di esaminare la questione dell'approvvigionamento della carne, nei riguardi della economia del latte e della conservazione del patrimonio zootecnico, e poscia fece pervenire al Governo un memoriale nel quale si posero in rilievo le conseguenze delle limitazioni, di cui, naturalmente, si chiese la revoca. Infine, merita menzione il seguente voto approvato il 15 giugno 1918 dal Convegno zootecnico promosso in Como da quella Deputazione provinciale: « Per conseguire la ricostituzione del patrimonio zootecnico, così gravemente falcidiato e compromesso, il Convegno ritiene anzitutto necessario che il Governo emani nel più breve tempo possibile disposizioni per disciplinare la macellazione dei giovani bovini, nel senso di vietarla per le femmine, almeno fino alla prima rotta dentaria, e permetterla per i maschi sotto l'osservanza dei vigenti regolamenti sanitari ».

A proposito di queste richieste, sarà opportuno, anzitutto, di fare qualche considerazione economica.

Dai listini dei prezzi fatti sul mercato di Milano nel 1915, nel 1916 e nel 1917, si rileva che i prezzi medî di mercato dei vitelli maturi di prima e seconda qualità, per quintale di peso vivo, sono stati i seguenti:

	(dal 2 aprile) 1915	1916	1917
1ª qualità	L. 175,39	L. 208,89	L. 242,57
2ª »	» 161,34	» 189,22	» 206,54.

D'altra parte, il prezzo medio del latte è stato di L. 16 al quintale nel 1915, di L. 21 al quintale nel 1916 e, quanto al 1917, i prezzi di detto prodotto hanno superato L. 30 ed anche 35 al quintale.

Ora, poichè, com'è noto, occorrono, in media, 10 litri di latte intero per ottenere un chilo di vitello, se ne deduce:

1°) che nel 1915 questo chilo — basandosi *unicamente* sul costo del latte — veniva a costare L. 1,60, mentre sul mercato il prezzo del vitello di prima qualità era di L. 1,75 e quello di seconda qualità era di L. 1,61 al chilogramma;

2°) che nel 1916 il costo del chilo di vitello, sempre sulla base del *solo* latte somministrato, fu di L. 2,10, quando il prezzo del vitello di prima qualità sul mercato era di L. 2,09 circa al chilogramma e quello del vitello di seconda qualità era di L. 1,89.

Emerge, dunque, che nel 1915 e nel 1916 la somministrazione di latte intero ai vitelli non poteva riuscire vantaggiosa: specialmente nel 1916, essa avveniva in perdita per l'agricoltore. Ma la perdita è stata più forte durante il 1917, quando il prezzo del latte ha subìto aumenti notevoli: infatti, col latte al prezzo di L. 30-35 al quintale, il chilo di vitello veniva a costare L. 3-3,50, mentre il prezzo del vitello di prima qualità sul mercato di Milano era in media di L. 2,42 e quello del vitello di seconda qualità era di L. 2,06.

Dati questi fatti, si comprendono perfettamente i reclami degli interessati, molti dei quali hanno attuato diversi e ben noti mezzi per eludere la legge, quali: uccisione dei vitelli appena nati per non somministrare loro del latte; asportazione dei vitelli dalla bassa Lombardia in località montuose per poi reimportarli nella regione di provenienza, allo scopo di fruire della disposizione del peso ridotto pei vitelli di razza montanina; macellazioni abusive per accidenti provocati, per malattie immaginarie, ecc. E che questa macellazione clandestina sia avvenuta ed avvenga in misura preoccupante, è confermato dalle cifre che ora riporto e che riguardano la raccolta delle pelli nel Corpo d'Armata di Milano, nei mesi da maggio a settembre 1917.

	Pelli di vitelli			
	morticini	leggeri	medî	pesanti
Maggio	2.218	5.060	1.704	2.729
Giugno	3.628	8.743	1.814	2.094
Luglio	3.573	7.873	2.324	1.841
Agosto	1.489	6.148	2.841	1.880
Settembre. . .	2.845	6.180	1.571	2.397
	13.753	34.004	10.254	10.941

Totale delle pelli dei vitelli morticini e leggeri . . . 47.757
Totale generale . . . . 68.952.

Risulta da questo prospetto che su 68.952 pelli raccolte in detto periodo di tempo, 47.757, cioè il 69,26 %, appartenevano a vitelli morticini,

vale a dire di pochi giorni di età, e a vitelli leggeri, del peso vivo inferiore a Kg. 60-70.

Un'altra documentata conferma, a questo riguardo, è stata recentemente data dal prof. Fotticchia, Ispettore dei servizi zootecnici al Ministero di agricoltura: nella interessante relazione da lui presentata al Congresso testè tenuto in Roma dalla Società degli agricoltori italiani, egli ha posto in rilievo che almeno 250.000 vitelli sono stati, nel 1917, clandestinamente macellati, cioè in frode ai vigenti decreti. Questa cifra è stata dedotta dai risultati della incetta delle pelli ordinata dal Ministero della Guerra.

Sarebbe superfluo, dopo ciò, insistere a dimostrare l'opportunità, anzi la necessità di porre termine a questo anormale stato di cose, che danneggia e potrà seriamente ancor più danneggiare l'avvenire dell' industria zootecnica di una vasta plaga.

Ma io desidero richiamare l'attenzione su un altro fatto, il quale dovrebbe indurre a riflettere seriamente e a non indugiare ancora nella emanazione di altre opportune norme in luogo di quelle in vigore. Il fatto — che ha speciale importanza dal punto di vista fisiologico ed economico — è questo: *i divieti di macellazione dei vitelli, anzichè un aumento, come qualcuno ha affermato, arrecano gran* ***diminuzione*** *nella disponibilità di materie alimentari per la popolazione.* Ed eccone la dimostrazione.

L'aumento di un chilogrammo di peso vivo in un vitello corrisponde mediamente al deposito, nei vari organi e tessuti, di circa Kg. 0,170 di combinazioni azotate e di circa Kg. 0,070 di grasso [1]: in un vitello, quindi, che sia stato portato con la somministrazione lattea da Kg. 70 a Kg. 100, i 30 Kg. di maggior peso conterranno in media Kg. 5,100 di albuminoidi e Kg. 2,100 di grasso = Kg. 7,200 di sostanze nutritive. Ma per ottenere questi 30 Kg. di aumento, occorrono 300 litri di latte intero contenenti Kg. 3,8 × 3 = Kg. 11,400 di albuminoidi digeribili, Kg. 3,6 × 3 = = Kg. 10,800 di grassi digeribili e Kg. 4,7 × 3 = Kg. 14,100 di estrattivi inazotati, cioè, in totale, Kg. 36,300 di sostanze nutritive, contro Kg. 7,200 che si trovano nei 30 Kg. di peso vivo in più verificatosi in un mese. Si ha, quindi, una diminuzione di Kg. 36,300 - Kg. 7,200 = Kg. 29,100 di materie alimentari disponibili in seguito al passaggio del latte attraverso il corpo del vitello per un aumento di Kg. 30. Ora, ciò calcolato, se moltiplichiamo Kg. 29,100 per gli 80.000 vitelli che prima della guerra si macellavano a Milano, si rileva che le disponibilità di materie alimentari per la popolazione, anzichè aumentate, in caso di applicazione dei decreti in parola, sarebbero diminuite di Kg. 2.328.000 (in sostanze albuminoidi, grassi ed estrattivi inazotati digeribili), calcolando, beninteso, che la somministrazione di latte intero a detti vitelli sia stata fatta per un solo mese di più!

[1] Menozzi e Niccoli, *Alimentazione del bestiame*, Milano, U. Hoepli, 1910.

***

Ma si devono, perciò, senz'altro abrogare i tre decreti surricordati nella parte riguardante la macellazione dei vitelli?

La revoca — *sic et simpliciter* — per tutto il Regno sarebbe inopportuna, visto che in alcune provincie, in quelle in cui l'industria zootecnica è vôlta ad ottenere bovini prevalentemente da lavoro e da carne, i decreti hanno dato i risultati che si desideravano. Ma una modifica è necessaria: una modifica, cioè, intesa a rinforzare il provvedimento e ad ottenerne i buoni effetti ovunque, anche nelle regioni lattifere, pur conciliando gli interessi generali con quelli degli agricoltori.

La modifica potrebbe essere questa: *vietare — salvo casi ben precisati e constatati — la macellazione delle femmine della specie bovina (cosiddette vitelle sotto l'anno, sopra l'anno, manzette, giovenche) fino all'inizio della seconda rotta o mossa (caduta dei denti incisivi mediani interni); permettere la macellazione dei vitelli di sesso maschile di qualunque razza e provenienza, con la osservanza delle condizioni prescritte nei vigenti regolamenti sanitari e prescrivendo altre opportune norme per impedire che si possa eludere la legge.*

A questo proposito, presento all'esame e alla discussione di questo Comitato uno schema di decreto (v. allegato), gli effetti del quale esporrò brevemente qui appresso.

Effetti dal punto di vista dell'interesse generale:

a) almeno il 50 % dei giovani bovini sarebbe conservato, e poichè si tratta di giovani femmine, la cui macellazione è proibita fino all'inizio della seconda rotta, è da arguire che, verosimilmente, tutte queste bovine o, per lo meno, gran parte sarebbero destinate alla riproduzione: il che ha grande importanza per la conservazione del patrimonio zootecnico. Non avrebbe, infatti, alcun interesse l'allevatore di portare al macello dette bovine all'età di almeno due anni e mezzo, quando esse stanno per dare il primo vitello;

b) la conservazione del patrimonio zootecnico è maggiormente assicurata dal fatto che colla maggiore quantità di carne vitellina introdotta sui mercati, in seguito al permesso di macellazione dei vitelli maschi, si viene a risparmiare un discreto numero di bovini adulti, tanto più che le norme ministeriali dell'11 dicembre 1916 permettono, nella macellazione, la sostituzione di bovini appartenenti alla terza categoria (adulti) con quelli appartenenti alla prima (sottanni), mentre non permettono la sostituzione inversa;

c) l'industria del latte è alleviata notevolmente del peso che grava su di essa e le materie alimentari disponibili per la popolazione verrebbero ad aumentare in seguito al decreto. Infatti, supponendo che, invece di 80 mila

vitelli maschi e femmine da latte maturi che annualmente si macellavano a Milano prima della guerra, se ne possano macellare 40 mila di sesso maschile, come prescrive lo schema di decreto, la prima conseguenza consiste nel risparmiare quintali 3 di latte su 6 che occorrono per portare il vitello a Kg. 120 circa; ma suppongasi che si risparmino soltanto 2 quintali: questi, moltiplicati per 40 mila vitelli, formano 80.000 quintali di latte intero in più, che possono servire per la alimentazione umana direttamente o sotto forma di burro, formaggio, latte scremato o di altri prodotti.

Effetti dal punto di vista degli agricoltori:

a) il danno economico immediato sarebbe ridotto ad almeno la metà in confronto di quello arrecato dai decreti in vigore;

b) le frodi per l'anticipata macellazione delle vitelle difficilmente si potrebbero compiere, senza danno più o meno grave per l'agricoltore, a causa delle disposizioni che accompagnano il divieto di macellazione di queste bovine;

c) la coercizione per il mantenimento delle bovine fino alla seconda rotta riesce vantaggiosa all'agricoltore per il dopo-guerra, quando avrà pronte le giovani madri per la ricostituzione del patrimonio zootecnico;

d) in alcune provincie, come in quella di Milano, si ripristinerebbe il secolare sistema della divisione del lavoro — ora turbato — fra la parte bassa della provincia che produce i vitelli e quella alta che li alleva con vantaggio degli agricoltori delle due zone.

Ma io desidero mettere in luce un altro importante effetto del proposto decreto.

Questo effetto lo faccio scaturire da cifre statistiche raccolte dall' Ufficio veterinario del Corpo d'Armata di Milano, circa i bovini introdotti nel Deposito Riserva Buoi di Milano dal 1° giugno al 31 dicembre 1917.

In detto periodo furono, in totale, introdotti nel Deposito capi 58.411, così ripartiti:

Tori	n.°	2.065	
Buoi	»	4.231	
Vacche	»	31.768	
Bovini giovani maschi	»	9.386	20.347
Bovini giovani femmine	»	10.961	
TOTALE	»	58.411	

Ebbene, di questi, più di *un terzo* (20.347) risultò costituito di « giovani bovini » del peso vivo per lo più di circa 3 quintali e, spesso, di peso anche inferiore e con tutti i denti incisivi da latte. Infatti, il peso vivo medio delle « giovani bovine » provenienti da

Carrù (Cuneo)	fu di q.li	2,84	per capi	98
Novara	» »	2,78	»	83
Varallo (Novara)	» »	2,67	»	43
Casteggio (Pavia)	» »	2,42	»	10
Pavia	» »	2,73	»	48
Bollate (Milano)	» »	2,81	»	16
Monza (Milano)	» »	2,87	»	35
Gazzada (Como)	» »	2,96	»	12
Grandola (Como)	» »	2,82	»	129
Cadeo (Piacenza)	» »	2,94	»	39
Castel S. Giovanni (Piacenza)	» »	2,83	»	61
Fiorenzuola (Piacenza)	» »	2,84	»	70
Pontenure (Piacenza)	» »	2,52	»	38
Pontenure (Piacenza)	» »	2,33	»	23
Reggio Emilia	» »	2,96	»	47

Ora, col proposto decreto, queste vitelle sopra l'anno e non colpite dai decreti ora in vigore non potrebbero essere sacrificate al macello, mentre il loro mantenimento nelle stalle ancora per alcuni mesi sarebbe provvidenziale per ottenere una maggiore produzione di carne e per poter procedere, a suo tempo, al rinnovamento del capitale bestiame, secondo le buone norme di zoo-economia.

* * *

Rilevati gli effetti del proposto provvedimento, non sarà inopportuno di rispondere ad alcune obiezioni, che si potrebbero avanzare al provvedimento stesso.

Si potrà dire: se si permette la macellazione dei vitelli, senza alcuna restrizione, come si farà per indurre gli agricoltori ad allevare tori e buoi da lavoro? Veramente — bisogna pur dirlo — indipendentemente da quello che il Governo può loro consigliare o imporre, gli agricoltori, generalmente, fanno quello che ad essi torna più conto; e se, quindi, hanno bisogno di tori o di buoi, essi non mancheranno di allevarli nelle migliori condizioni. Ad ogni modo, l'Amministrazione dell'agricoltura potrebbe attuare uno dei tanti mezzi indiretti a sua disposizione — di cui all'art. 3 della legge 6 luglio 1912, n. 832, — per promuovere l'allevamento di buoni tori e di buoi adatti al lavoro.

Si potrà, inoltre, obiettare: se ora, con frequenza, i vitelli sono macellati clandestinamente, lo stesso potrà avvenire per le vitelle colpite dal nuovo divieto, tanto più che le loro carni possono passare facilmente in commercio con la qualifica di « carni di vitelli maschi ». Ma questa obiezione cade di fronte alle disposizioni degli articoli 3 e 4 dello schema

di decreto, le quali mirano appunto ad impedire questa macellazione clandestina. Due di queste disposizioni hanno, evidentemente, speciale importanza, cioè: 1° la qualifica di carni di bassa macelleria per quelle delle giovani bovine macellate prima di due anni e mezzo di età: il che, non foss'altro per il conseguente danno economico, è certamente un buon mezzo per frenare o impedire l'abusiva macellazione delle bovine in parola; 2° il divieto di introdurre in un comune singoli pezzi di carne vitellina fresca o refrigerata macellata altrove, pur mantenendo il permesso di introduzione di tali carni da un comune ad un altro, se però, la introduzione *sia chiesta per interi vitelli non ancora scuoiati* e siansi osservate le norme prescritte dal regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901, n. 45, dal D. L. 3 dicembre 1916, n. 1685, e dal D. L. 18 aprile 1918, n. 496. È, poi, da aggiungere che la macellazione clandestina in genere, dopo la emanazione del D. L. 18 aprile 1918, n. 496, si può più facilmente reprimere, e che quella delle vitelle, oltrechè con gli anzidetti mezzi, può essere impedita con convenienti disposizioni penali, accogliendo p. es., il principio (v. il N. B. in calcio allo schema di decreto) che le pene siano scontate immediatamente ed abbiano, in prevalenza, carattere fiscale.

Si potrebbe ancora obiettare: in seguito al divieto di macellazione delle giovani bovine fino a due anni e mezzo di età, la requisizione peserebbe soverchiamente sulla popolazione bovina adulta, con maggior danno degli agricoltori. Ma — come dimostra la statistica della raccolta delle pelli bovine — la maggior parte dei vitelli maschi e femmine nelle regioni lattifere è *soppressa* pochi giorni dopo la nascita: in tale stato di cose, la requisizione in queste regioni, malgradò i decreti in vigore, viene di necessità quasi unicamente a pesare sulla popolazione bovina adulta e gli agricoltori devono durare fatica e, spesso, si trovano nella impossibilità di sostituire i capi requisiti. Invece, applicando il nuovo decreto, dopo alcuni mesi si avrebbe buon numero di giovani bovini per rimpiazzare quelli adulti.

* * *

Un decreto analogo vige in Francia fin dal 14 ottobre 1915 e i risultati ne sono stati buoni, stando alla circolare emanata dal Ministro di agricoltura J. Méline in data 22 settembre 1916. « Bien qu'il n'ait été qu'imparfaitement appliqué dans un trop grand nombre de départements, — si legge in quella circolare — le décret du 14 octobre 1915, qui interdit l'abatage de certaines catégories d'animaux, a déjà produit d'heureux résultats qu'ont permis d'enregistrer les statistiques que j'ai fait établir au 31 décembre et au 30 juin dernier. Si, en effet, on compare pour l'ensemble de la France les chiffres des existences des animaux de ferme au 1^er^ juillet 1915 et au 1^er^ juillet 1916, on constate, en ce qui concerne les bovins, que le troupeau, atteint dans de fortes proportions par les prélèvements

opérés pendant la première année des hostilités, a vu non seulement enrayer sa diminution, mais remonter légèrement ses effectifs ». E a proposito di questa circolare, è bene fermare l'attenzione su un altro brano di essa, precisamente là dove il Ministro risponde a coloro che avrebbero voluto alcune deroghe al divieto di macellazione delle giovani bovine. « Quelques - uns d'entre eux me demandaient de modifier le décret du 14 octobre 1915 et de n'interdire l'abatage que des génisses n'ayant pas deux dents de remplacement au lieu de quatre. Il ne m'a pas paru possible d'aller jusque-là et de sanctionner une aussi grave dérogation. Les éleveurs auraient pu, en effet, trop souvent être tentés de sacrifier, avant qu'elles n'aient pu être utilisées pour la reproduction, des bêtes ayant pour cela toutes les qualités nécessaires. *C'est l'avenir du troupeau qui aurait pu ainsi se trouver compromis* ». Vi ha di più. Con circolare del 14 aprile 1917, il Ministro di agricoltura francese F. David invocava la stretta applicazione del decreto, pur consentendo la macellazione delle giovenche « impropres à la reproduction » non aventi ancora quattro incisivi permanenti, ma di peso superiore a 450 Kg. « Je donne — dice il Ministro in quella circolare — des instructions aux fonctionnaires du service vétérinaire relevant de mon ministère pour qu'ils procèdent, dans les diverses régions, à des tournées d'inspection nécessaires *à assurer le respect des dispositions dont l'observation est, à l'heure actuelle, plus indispensable qu'elle n'a jamais été*.

Tutto questo — sembrami — è un'altra dimostrazione della bontà del provvedimento che, da più parti e da tempo, si invoca con giustificata insistenza anche per il nostro paese.

Allegato.

SCHEMA DI DECRETO
PER DISCIPLINARE LA MACELLAZIONE DEI GIOVANI BOVINI

Art. 1.

Ferme restando le norme per disciplinare la macellazione delle vacche e delle giovenche gestanti di cui nel decreto luogotenenziale 28 dicembre 1916, n. 1840, a partire dal .... 1918, e fino a nuova disposizione, è vietata la macellazione delle femmine della specie bovina finchè in esse siano apparsi i primi quattro incisivi da adulto.

Art. 2.

A partire dal .... 1918, in ogni provincia è permessa la macellazione dei vitelli di sesso maschile e di qualunque razza e provenienza, con l'adempimenio delle condizioni prescritte dal D. L. 3 dicembre 1916,

n. 1685, dal D. L. 18 aprile 1918, n. 496, e di quelle contenute nei vigenti regolamenti sanitari, intendendosi così abrogate, per detti vitelli, le limitazioni prescritte dai decreti-legge 22 aprile 1915, n. 497, del 2 maggio 1915, n. 566, e del 28 dicembre 1916, n. 1840.

ART. 3.

Qualora per lesioni accidentali, per meteorismo o per altri motivi contemplati dal Regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901, n. 45, e dal Regolamento generale di polizià veterinaria 10 maggio 1914, n. 533, si renda necessaria la mattazione di femmine della specie bovina di età inferiore a quella indicata nell'art. 1, l'Autorità municipale ne richiederà la previa dimostrazione mediante dichiarazione scritta del veterinario condotto o, in mancanza di questo, dell'ufficiale sanitario o di persona esperta appositamente designata. Detto certificato sarà inviato al Prefetto, entro tre giorni dopo l'avvenuta macellazione, per cura del Sindaco del Comune in cui le bovine sono state mattate: della macellazione, però, sarà data immediata notizia al Prefetto, il quale provvederà all'assegnazione della carne al Comune in cui le bovine sono state mattate, o ad altro Comune, nei limiti del contingente stabilito a norma dell'art. 2 del D. L. 18 aprile 1918, n. 496.

Le carni delle bovine di cui al comma precedente sono, in ogni caso, da qualificarsi carni di bassa macelleria agli effetti della vendita al pubblico.

ART. 4.

È vietata la introduzione in un Comune di singoli pezzi di carne vitellina fresca o refrigerata, macellata altrove. Il Prefetto può, però, concedere il permesso di introduzione se esso sia chiesto per interi vitelli non ancora scuoiati, con l'osservanza di quanto prescrivono l'art. 112 del Regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901, n. 45, il D. L. 3 dicembre 1916, n. 1685, e il D. L. 18 aprile 1918, n. 496.

N. B. — Le *pene*, in seguito ad infrazioni, dovrebbero essere scontate immediatamente ed avere, in prevalenza, carattere fiscale (immediato pagamento di multe, immediata confisca di carni, di pelli, di animali, ecc.).

25 giugno 1918.

ORDINE DEL GIORNO

Il Comitato scientifico per l'alimentazione:

Presa in esame la relazione del prof. Pirocchi dimostrante, con dati economici e fisiologici, la necessità di disciplinare con nuove norme la macellazione dei giovani bovini, al duplice fine di aumentare le disponibilità di materie alimentari per la popolazione, con latte e derivati, e di assicurare la ricostituzione di quella parte del patrimonio zootecnico consumata durante la guerra;

Constatato che, da più parti e con giustificata insistenza, si invoca la revoca o la modifica delle vigenti disposizioni, vietanti la macellazione dei vitelli di peso vivo inferiore a Kg. 200 e a Kg. 120, a seconda delle località, perchè queste disposizioni sono riconosciute dannose alla economia agricola e alla pubblica alimentazione in quelle regioni in cui l'industria zootecnica è specializzata nella produzione del latte;

Rilevato che in Francia proposte analoghe a quelle formulate nella relazione del prof. Pirocchi sono in vigore dal 14 ottobre 1915 con reali vantaggi, ufficialmente riconosciuti da quel Ministro di Agricoltura;

Approva e fa proprie le proposte in parola, concretate nell'unito schema di decreto, da comunicare con sollecitudine — insieme alla relazione illustrativa — alle LL. EE. il Ministro per gli Approvvigionamenti e i Consumi, il Ministro di Agricoltura, il Ministro della Guerra e il Ministro degli Interni.

Il Comitato, inoltre, preso in esame il decreto del Ministro per gli Approvvigionamenti e i Consumi in data 14 giugno 1918, vietante la macellazione dei bovini adulti per i bisogni alimentari della popolazione civile;

Considerato che questo decreto è in evidente contrasto con le norme economiche che presiedono, nelle aziende agrarie, al razionale rinnovamento del capitale bestiame, norme che non possono, senza grave danno, mutarsi in conformità del succitato decreto, che costringe gli agricoltori al mantenimento di animali non redditivi per cause diverse (sterilità, mastiti, ecc.);

Considerato altresì che con la macellazione delle giovani bovine — il cui numero da sacrificare sarà sempre notevole a causa del lieve peso di esse — si viene a rendere assai più difficile la ricostituzione del patrimonio zootecnico, nonchè l'allevamento di buoi sempre più occorrenti per la lavorazione delle terre;

Considerato che, ove il decreto sia stato dettato dallo scopo di conservare all'agricoltura i bovini adulti da lavoro, non si ravvisa egualmente la necessità di esso, essendo la conservazione di detti bovini già garantita dall'elevatissimo loro prezzo, in confronto di quello degli animali da macello;

Constatato che un provvedimento analogo a quello prescritto col decreto in parola fu attuato in Germania con ordinanza dell' 11 settembre 1914, per vietare la macellazione di vitelli di peso inferiore a 75 Kg. e di vacche fino a sette anni di età, salvo eccezioni, ma che, dopo soli tre mesi, cioè il 19 dicembre 1914, tale divieto fu abrogato per le gravi difficoltà inerenti al mantenimento del bestiame e, specialmente, perchè il divieto stesso — come si legge nella pubblicazione del nostro Comando Supremo, *L'organizzazione degli approvvigionamenti e dei consumi in Germania*, Città di Castello, Tip. Unione Arti grafiche, 1917 — « *avrebbe compromesso, pel futuro, l'approvvigionamento non solo della carne ma anche del latte* »;

Mentre conferma la deliberazione presa in seguito all'esame della relazione del prof. Pirocchi circa la proposta di nuove norme per la macellazione dei giovani bovini;

Fa voti

Che, nell'interesse dell'industria zootecnica nazionale e della pubblica alimentazione, il decreto 14 giugno 1918 sia revocato;

E dà mandato al Presidente di compiere le relative pratiche con i Ministeri competenti.